

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N. 4 CERTIFICATI DI IDONEITA’ STATICA COMPRESSE LE PROVE DI CARICO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI.
(CIG Z570289EC5)

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente Arch. Enrico Bruno MARZILLI, Direttore dell’Area Edilizia, nato a Torino il 18.04.1964 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – c.so Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L’Ing. Lucio SANASI, nato a Erchie (Brindisi) il 18/11/1950 – C.F. SNSLCU50S18D422H, P. IVA 02957240019, con studio in Torino, Strada della Commenda, 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al numero 4975 W;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore dell’Area Edilizia n.....-44101/2011 del/.....2011, è stato conferito all’Ing. Lucio SANASI l’incarico professionale per la redazione di n. 4 Certificati di idoneità statica comprese le prove di carico presso i seguenti edifici scolastici:

- I.I.S. Majorana succ. - C.so Tazzoli, 209 - Torino
- L.A. Cottini - Via Castelgomberto, 20 – Torino
- I.P.S.I.A. Galilei – Via Lavagna, 8 – Torino
- I.I.S. Moro – Via Gallo Pecca, 4/6 – Rivarolo C.se (TO)

così come descritto nella citata determinazione.

- al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alle quali fa pieno riferimento e dalle quali non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce all'Ing. Lucio SANASI, C.F. SNSLCU50S18D422H, P. IVA 02957240019, con studio in Torino, Strada della Commenda, 3, l'incarico professionale di redazione del certificato di idoneità statica relativamente ai seguenti edifici scolastici:

- a) I.I.S. Majorana succ. - C.so Tazzoli, 209 – Torino
- b) L.A. Cottini - Via Castalgomberto, 20 – Torino
- c) I.P.S.I.A. Galilei – Via Lavagna, 8 – Torino
- d) I.I.S. Moro – Via Gallo Pecca, 4/6 – Rivarolo C.se (TO)

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono:

- nell'effettuazione di sopralluoghi presso i suddetti edifici scolastici per la valutazione statica dell'edificio;
- nell'effettuazione delle necessarie prove di carico, in numero non inferiore a 2, negli edifici di cui ai p.ti b) e d),
- nella redazione dei Certificati di idoneità statica in n. 3 copie cadauna.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il presente contratto entrerà in vigore alla data della firma dello stesso: il tempo per l'espletamento dell'incarico è fissato in 90 giorni.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare eventuali segnalazioni verbali all'incaricato e facoltà di procedere alla revoca dell'incarico ove le modalità di esecuzione dell'incarico stesso rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l'incarico professionale ammonta complessivamente ad **Euro 21.392,80=** di cui netti Euro 17.000,00= oltre Euro 680,00= per INARCASSA 4% ed Euro 3.712,80= per I.V.A. 21%.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, successivamente alla presentazione degli elaborati e alla loro accettazione.

Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;

di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività é di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, semprechè il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 –Revoca dell'incarico

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la più ampia facoltà di scelta, previa costituzione in mora e comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 della legge n. 241/1990), tra la facoltà di revocare l'incarico stesso (con semplice avviso - diffida con raccomandata A.R.) e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni..

In caso di ritardo della conduzione dell'incarico superiore a 30 (trenta) giorni, per causa imputabile all'incaricato, la Provincia si intende libera da ogni impegno verso l'incaricato senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il professionista incaricato elegge domicilio in Torino, Via G. Massari, 240 int. 36.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il Direttore dell' Area Edilizia
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il professionista incaricato
Ing. Lucio SANASI

Il professionista incaricato, Ing. Lucio SANASI dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il Direttore dell' Area Edilizia
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Il professionista incaricato
Ing. Lucio SANASI